

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

ALLEGATO A – Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche”. DGR n. 68 del 22/02/2022. Approvazione delle disposizioni attuative dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, relative alle forme aggregative tra imprese commerciali – Reti di Imprese.

Indice:

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ;
- Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA;
- Articolo 3 - DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E FINALITÀ DELLE RETI;
- Articolo 4 - IL SOGGETTO PROMOTORE: DEFINIZIONE, COMPOSIZIONE, FORME E FUNZIONI;
- Articolo 5 - IL SOGGETTO BENEFICIARIO: INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ;
- Articolo 6 - IL PROGRAMMA DI RETE E LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI;
- Articolo 7 - MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI;
- Articolo 8 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI;
- Articolo 9 - TEMPI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO;
- Articolo 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO;
- Articolo 11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO;
- Articolo 12 - TIPOLOGIA E MISURA DEL FINANZIAMENTO;
- Articolo 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO;
- Articolo 14 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO;
- Articolo 15 - VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI RETE;
- Articolo 16 - REVOCHE, CONTROLLI E RINUNCE AL FINANZIAMENTO;
- Articolo 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- Articolo 18 - PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI;

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente avviso è finalizzato a favorire la costituzione, l'avvio e il consolidamento delle Reti di Imprese tra Attività Economiche di cui all'articolo 15, comma 1, lettere r) e t), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (*Testo Unico del Commercio*), di seguito denominate Reti, la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, la salvaguardia e valorizzazione del territorio, nonché l'innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali ed il loro riposizionamento competitivo, attraverso il finanziamento di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni/Municipi territorialmente competenti, di concerto con le stesse, che ne garantiscano anche la sostenibilità nel tempo, in attuazione dell'articolo 94, della l.r. 22/2019, e della delibera della giunta regionale n. 68 del 22/02/2022.
2. La Regione intende promuovere la fase di avvio e consolidamento delle Reti anche mediante lo sviluppo di soluzioni e/o applicazioni telematiche innovative, al fine di coordinarne l'offerta complessiva attraverso forme mirate di comunicazione e favorire l'elevazione degli standard qualitativi dei servizi da erogare al consumatore.

Articolo 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'attuazione dei programmi delle reti di impresa troverà copertura finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio regionale 2022-2024, previste sul Programma 02 (commercio – reti distributive – tutela dei consumatori) Missione 14 (sviluppo economico e competitività), pari ad euro 2.500.000,00 per l'annualità 2022, euro 7.500.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 5.000.000,00 per l'annualità 2024, disponibili sul capitolo U0000B31909 (PCF: U.1.04.03.01.000).
2. I contributi saranno assegnati in base ai criteri di ammissibilità e valutazione previsti dal presente avviso.

Articolo 3 DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E FINALITÀ DELLE RETI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 1, lettera r) dalla Legge, è definita Rete di imprese tra attività economiche, un'aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatasi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affaccino, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani.
2. Le Reti, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, devono essere ben riconoscibili e individuabili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infra-comunale, comunale o sovra comunale, finalizzate allo sviluppo del territorio, situate in ambiti territoriali individuati dal soggetto promotore, di cui al successivo art.

- 4, anche se ancora non costituite al momento della presentazione dell'istanza, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 4, in accordo con il soggetto beneficiario che le riconosce.
3. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute le Reti costituite ai sensi dell'articolo 4, allegato A, della deliberazione di Giunta Regionale del 15 marzo 2016, n. 94.
4. Le Reti possono essere differentemente configurate, a seconda degli ambiti territoriali cui attengono, dei diversi assortimenti merceologici ovvero dei settori di attività di riferimento presenti, in particolare possono essere costituite:
- a) Reti territoriali, in cui la presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte, caratterizza l'ambito territoriale individuato;
 - b) Reti di filiera, anche intercomunali, la cui vocazione tematica è caratterizzata:
 - 1) dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività
 - 2) dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate con formule comuni di offerta, basate su idee progettuali innovative (es.: accordi intersettoriali; filiera agro-alimentare; sinergie con distretti produttivi, con poli turistici, ecc.; formule integrate con flussi turistici; valorizzazione di percorsi, sentieri, territori intercomunali).
5. Il territorio di un singolo Comune/Municipio può contenere:
- a) nel caso di cui al comma 4, lettera a), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti;
 - b) nel caso di cui al comma 4, lettera b), nn.1) e 2), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che le attività economiche su strada che le caratterizzano, appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta, siano diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente.
6. Le finalità della Rete sono:
- a) Perseguire l'obiettivo di potenziare la competitività e la produttività delle attività economiche su strada che vi rientrano, rendendole contestualmente volano per uno sviluppo territoriale sostenibile ed elemento di coesione e riconoscimento per la Comunità stessa e per i visitatori e utenti esterni, anche attraverso attività di rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate.
 - b) In particolare, tra le peculiarità e le potenzialità che una Rete può presentare, sono individuabili, quali fattori strategici per la sua attrattività e vivibilità:
 - 1) formule commerciali integrate di attività tra imprese su strada di settori diversi (es.: artigianato, ricettività, servizi, cultura, intrattenimento);
 - 2) la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);
 - 3) la buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (es.: parcheggi per cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche);
 - 4) la qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza);

- 5) l'offerta di servizi (es.: animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di bar e ristoranti, quantità e qualità del servizio commerciale, anche dal punto di vista della fruibilità degli stessi da parte delle persone con disabilità);
- c) promuovere idee, opere ed iniziative, capaci di destare interesse presso una popolazione più vasta possibile, al fine di trasformare la "Rete" in un polo di attrazione ed animazione permanente su un territorio sempre più ampio;
- d) dotarsi di autonomia, funzionale ed operativa, anche una volta completato lo start-up regionale, strutturandosi e radicandosi sul territorio.

Articolo 4

IL SOGGETTO PROMOTORE: DEFINIZIONE, COMPOSIZIONE, FORME E FUNZIONI

1. Il soggetto promotore è un ente collettivo costituito nelle forme giuridiche di cui al seguente comma 5, composto dall'insieme delle attività economiche su strada che intendono aderire alla Rete e dotato di un modello organizzativo interno che ne favorisce la sostenibilità nel tempo.
2. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione di cui all'art. 9, le attività economiche interessate procedono, salvo quanto previsto al comma 3, alla costituzione del soggetto promotore, a cui possono aderire:
 - a) le attività economiche su strada quali gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali e produttive, i mercati rionali giornalieri e periodici, le edicole, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali, quali musei, cinema, teatri, le attività professionali e di servizio nonché le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell'ambito territoriale che delimita la Rete ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate;
 - b) le fiere su aree pubbliche.
3. Nella fase di invio della domanda di finanziamento, è consentito allegare alla stessa una lettera di impegno alla costituzione del soggetto promotore, sottoscritta da tutti i soggetti che intendono aderirvi.
4. Successivamente alla costituzione del soggetto promotore è sempre consentita:
 - a) l'adesione di ulteriori attività economiche tra quelle rientranti nell'elenco di cui al comma 2, lett. a) e b);
 - b) la partecipazione a singole iniziative e progetti della Rete di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 quali, esemplificativamente, le CCIAA e loro società collegate, le associazioni di categoria, il comune e i municipi di Roma Capitale, i proprietari di immobili, gli istituti finanziari, i media locali, le catene di franchising e altre attività economiche, nelle forme e nei modi previsti dal modello organizzativo interno adottato dal soggetto promotore.
5. Il soggetto promotore può essere costituito nelle seguenti forme giuridiche collettive:
 - a) forma societaria;
 - b) forma consortile o società consortile;
 - c) contratto di Rete;
 - d) qualsiasi altra forma associativa.
6. Il soggetto promotore deve essere composto da un numero di attività economiche su strada, tra quelle presenti nella Rete, non inferiore alle 20 unità per l'intera durata di realizzazione del programma, in caso di ottenimento del finanziamento.

Nel caso di diminuzione del numero di imprese aderenti è consentita la ricomposizione della rete, nel numero minimo suindicato, entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla necessaria comunicazione dell'evento da inviare al soggetto beneficiario e alla Regione.

7. Il soggetto promotore costituito o costituendo:
 - a) individua e delimita territorialmente la Rete;
 - b) elabora un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione della Rete, di seguito denominato programma di Rete;
 - c) attribuisce una denominazione alla Rete;
 - d) può, inoltre, creare un logo identificativo della Rete;

8. Nel caso di ammissione al finanziamento del Programma di Rete, il soggetto promotore:
 - a) attiva apposita fideiussione necessaria ai fini del trasferimento degli acconti da parte del soggetto beneficiario di cui all'art. 5 comma 5, lettera b);
 - b) realizza gli interventi previsti nel programma, in base alla ripartizione dei compiti, di cui all'art. 5 comma 5, lettera b);
 - c) predispone la rendicontazione intermedia e quella finale, da trasmettere al soggetto beneficiario, accompagnate da una dichiarazione sotto forma di autocertificazione del rappresentante legale della Rete di Imprese, con allegato documento di identità, attestante:
 - 1) la conformità del programma di Rete realizzato, per quanto di propria competenza, rispetto a quello approvato;
 - 2) la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi fissati per la realizzazione del programma;
 - 3) la realizzazione degli investimenti negli ambiti localizzati nelle aree indicate dal programma;
 - 4) l'elenco delle spese sostenute e della relativa documentazione;
 - d) distribuisce e verifica che siano state affisse, su tutte le vetrine o ingressi delle aziende aderenti alla rete, le vetrofanie riportanti il nome della Rete ed il simbolo della Regione Lazio con indicazione relativa al finanziamento in oggetto, nonché il simbolo delle "Strade del Commercio".

Articolo 5

IL SOGGETTO BENEFICIARIO: INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale, i quali provvedono alla gestione ed utilizzo del finanziamento regionale anche al fine di un più ampio riconoscimento, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui all'articolo 118 Cost., di autonomia nella gestione del contributo, di implementazione della funzione amministrativa e di assunzione diretta di responsabilità nel controllo del programma.
2. Le Reti di filiera di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2), possono essere individuate sul territorio anche di due o più Comuni. In tal caso il Comune beneficiario di cui al comma 1 è quello in cui è presente il maggior numero di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore, salvo diversi criteri individuati in accordo dai comuni interessati.
3. Qualora la previsione di cui al comma 2 faccia riferimento al territorio di due o più Municipi di Roma Capitale, il Municipio beneficiario di cui al comma 1, se non diversamente previsto, è individuato da Roma Capitale.

4. In ogni caso, l'Ente beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e per l'intera gestione del contributo regionale:
- a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in nome e per conto della Rete ovvero, nel caso in cui non sia ancora costituita al momento di presentazione della domanda, in nome e per conto del soggetto promotore;
 - b) promuove l'avvio di un partenariato aperto e stabile nel tempo con la Rete, con i soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti locali, pubblici e privati;
 - c) promuove la partecipazione attiva dei cittadini e la condivisione delle proposte per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è sita la Rete;
 - d) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti localizzate sul proprio territorio, valutandone le proposte di intervento;
 - e) può adottare regolamenti o altri strumenti finanziari per incrementare le risorse a disposizione delle Reti per l'attuazione dei progetti (es. la riduzione o lo scomputo di quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicità o di altra natura, come previsto dall'articolo 72 della legge 8 novembre 2019, n. 22);
 - f) valuta e approva con atto formale il programma di Rete, di cui all'art. 6, predisposto dal soggetto promotore costituendo o costituito;
5. Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale, il soggetto beneficiario:
- a) agisce, quale responsabile sul piano finanziario, nei confronti della Regione, per tutto ciò che riguarda la gestione del contributo, nel rispetto della normativa fiscale e delle disposizioni in materia di utilizzo di contributi pubblici anche con riguardo agli adempimenti relativi alle concessioni degli aiuti di stato;
 - b) trasferisce, con le modalità di cui al successivo art. 13, in base alla ripartizione dei compiti con il soggetto promotore per la realizzazione degli interventi previsti nel programma, le risorse al soggetto promotore, previa attivazione di apposita fideiussione necessaria ai fini dell'erogazione dell'acconto;
 - c) trasmette alla Regione i dati relativi al Manager di rete ovvero al Referente dei Centri servizi, qualora incaricati, ovvero al Rappresentante legale del soggetto promotore;
 - d) verifica e promuove il processo di attuazione del programma di Rete e la realizzazione delle opere in esso previste e procede al relativo monitoraggio; controlla la regolarità delle attività e la rispondenza delle stesse alle norme di legge e di regolamenti e in caso di difformità procede alle dovute contestazioni consentendone in un congruo termine la regolarizzazione e dandone comunicazione alla Regione;
 - e) cura la realizzazione e l'installazione degli interventi di arredo urbano e/o di altri interventi specificamente indicati nel programma di propria competenza, qualora previsti, valutando le tempistiche di eventuali autorizzazioni e la loro fattibilità;
 - f) valuta dettagliatamente e approva la rendicontazione contabile intermedia e finale del programma di Rete, conserva tale documentazione per un periodo di almeno 3 anni, al fine di eventuale sopralluogo e controllo da parte degli uffici regionali;
 - g) invia alla Regione Lazio gli atti di approvazione della rendicontazione intermedia e finale del programma con la documentazione allegata, di cui al successivo art. 13;
 - h) integra l'atto di approvazione della rendicontazione finale di chiusura del programma, con apposita attestazione, a firma del rappresentante del Comune/municipio, di compiuta realizzazione, installazione e funzionamento delle opere previste dal programma di Rete;

- i) verifica in corso di attuazione del programma di Rete il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprese quelle inerenti la facoltà di utilizzo di immagini, frasi o altro, soggetti a tutela da copyright;
- j) provvede alla revoca ed al recupero delle somme trasferite alle reti, ovvero ad altri soggetti terzi, nel caso di mancato adempimento totale o parziale;
- l) garantisce la presa in carico, qualora presenti, degli arredi urbani (quali, esemplificativamente, elementi decorativi o tecnologici installati, etc), la loro manutenzione nel tempo, nonché l'acquisizione al proprio patrimonio di tutte le attrezzature, dotazioni e strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale, fatto salvo diverso previo accordo con la rete.

Articolo 6

IL PROGRAMMA DI RETE E LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

1. Il programma di Rete, predisposto dal soggetto promotore, ovvero da una Rete già costituita al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e approvato formalmente dal soggetto beneficiario, stabilisce i contenuti, le caratteristiche e finalità della Rete specificando gli aspetti gestionali - operativi, i ruoli e le responsabilità, nonché l'insieme degli interventi e azioni coerenti con le finalità che si intendono perseguire.
2. Il programma di Rete riguarda, in particolare, le seguenti linee generali di azione:
 - a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi;
 - b) l'attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, tese ad un'azione permanente di riconoscibilità dei luoghi sui quali insiste la Rete, implementandone anche la domanda turistica e la diffusione dei prodotti tipici e degli eventi fieristici, di natura attrattiva e culturali;
 - c) l'offerta di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, arredo e qualificazione urbana a favore dei territori, nell'ambito dei quali sono localizzate le Reti, e dei cittadini.
3. Nella composizione del programma, le linee di azione di cui al comma 2, ai fini della definizione della graduatoria, sono articolate in singoli interventi, all'interno delle seguenti macroaree, differenziati a seconda della diversa configurazione di rete (*rete territoriale ovvero rete di filiera*):

A) Macro area 1. Interventi di manutenzione, arredo dell'ambiente urbano e sicurezza;

- a) interventi di manutenzione e arredo migliorativi dell'impatto visivo e della fruibilità delle aree pubbliche interne al perimetro che delimita la Rete, attraverso installazioni e/o opere che valorizzino, qualitativamente e sotto il profilo dell'identità, lo spazio urbano interessato (es.: recupero muri e facciate attraverso opere di street art, installazioni artistiche e mostre su suolo pubblico, utilizzo di materiali di qualità e forme innovative per le attrezzature pubbliche, quali panchine, fioriere, totem, finalizzate a connotare l'identità e riconoscibilità delle aree; realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento permanente di eventi, ecc.);
- b) interventi a favore della sicurezza delle aree delle Reti, per le persone, per le merci e gli immobili (es.: sistemi di video sorveglianza e di allarmi elettronici, installazione di mezzi di dissuasione e anti-intrusione).

B) Macro area 2. Azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente, sostenibilità energetica e ambientale, nonché dirette al miglioramento dell'accessibilità all'area su cui insiste la Rete e alla fruizione degli spazi pubblici interessati;

- a) interventi coordinati con le politiche comunali di programmazione dei tempi e degli orari della città, nell'ambito del rapporto di partenariato tra soggetto beneficiario e soggetto promotore, al fine di agevolare i consumi disincentivando l'uso del mezzo di trasporto privato per l'accesso alla Rete, anche mediante la riconsiderazione dei tracciati del trasporto pubblico locale e il sostegno all'uso dei mezzi alternativi di trasporto, ambientalmente sostenibili;
- b) il miglioramento dell'accessibilità all'area, l'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi di efficientamento energetico, recupero integrale e/o sviluppo di parchi urbani.

C) Macro area 3. Comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale, iniziative di formazione, promozionali e di valorizzazione delle eccellenze;

- a) sviluppo di azioni e interventi di marketing territoriale e animazione, campagne di promozione e sviluppo di programmi articolati a sostegno delle attività economiche su strada;
- b) manifestazioni, eventi e iniziative nuove e diverse da quelle già programmate (ad es. quelle relative alle feste comandate) o in fase di realizzazione da parte del soggetto beneficiario e/o dalla Rete al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, e che non siano estemporanee e/o occasionali, bensì permanenti e strutturate sotto il profilo dell'organizzazione, della logistica e della programmazione, in accordo con il soggetto beneficiario, aventi cadenza costante (quotidiana o periodica), tale comunque da rappresentare elemento di attrattività permanente del territorio, anche mediante la promozione delle eccellenze locali, l'uso delle tecnologie digitali e della multicanalità nella distribuzione commerciale, la predisposizione di servizi di collegamento tramite bus, navetta o altro, la previsione di aperture straordinarie dei punti vendita, ecc.;
- c) iniziative ed eventi ricorrenti di natura culturale (*letteraria, musicale, teatrale, enogastronomica, ecc.*), svolti anche in spazi pubblici messi a disposizione dall'amministrazione comunale, all'aperto o al chiuso, anche strutturati in modo tale da affiancare alle performance artistiche, momenti di partecipazione del pubblico (*stage, clinics, minicorsi, ecc.*);
- d) interventi innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione dei luoghi di interesse storico-artistico, commerciale, enogastronomico e della produzione artistica e creativa.

D) Macro area 4. Innovazione di filiera, gestione di servizi in comune e percorsi di formazione all'uso degli strumenti digitali, rivolti alle imprese e/o ai cittadini

- a) interventi per la strutturazione di servizi e sistemi comuni promossi dalla Rete, da gestire in maniera uniforme all'interno della stessa, in accordo con il soggetto beneficiario (es.: *gestione degli spazi urbani, ri-disegno e gestione della segnaletica, manutenzione e decoro dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali, pulizia e manutenzione, steward, ecc.*);
- b) interventi concernenti il sostegno di nuove iniziative di rete (es.: *sul piano della logistica, della piattaforma consegne/magazzino, dell'interfaccia web, ecc.*);
- c) progettazione e attuazione di percorsi formativi indirizzati alle imprese della rete e/o ai cittadini, finalizzati all'apprendimento e utilizzo delle tecnologie digitali;

4. La composizione degli interventi previsti dal programma di Rete deve variare sensibilmente a seconda dei contesti territoriali e urbani interessati e delle scelte effettuate dal soggetto promotore e approvate dal soggetto beneficiario.
5. Il programma, oltre ad indicare i soggetti deputati alla realizzazione delle singole azioni, deve svilupparsi in un arco temporale pluriennale e le Reti devono dotarsi di un modello organizzativo interno strutturato in maniera tale da favorire la sostenibilità nel tempo.
6. I singoli interventi proposti, e ritenuti ammissibili, all'interno delle macroaree, di cui al comma 3, possono anche consistere in azioni poste in essere dal soggetto beneficiario e/o dal soggetto promotore, finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del programma di Rete, senza oneri a carico della Regione.
7. Lo scorporo, da parte del soggetto beneficiario, di quota parte degli introiti derivanti dal prelievo di tributi e imposte locali e la loro destinazione, mediante convenzione con il soggetto promotore, alla gestione e miglioramento dell'area in cui è compresa la Rete, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse, sarà considerato a titolo di premialità nella valutazione del programma, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 (tabella di valutazione).

Articolo 7 MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI

1. Il soggetto promotore, di cui all'articolo 4, comma 1, ha facoltà di ricorrere:
 - a) a una persona fisica individuata quale manager della Rete per la predisposizione e realizzazione del programma, per il coordinamento e l'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima, e per tutte le attività inerenti l'esecuzione del programma, dedicando a ciò quota parte del finanziamento regionale di cui all'articolo 13, non superiore, complessivamente, al 10% delle spese riconosciute alla conclusione del Programma;
 - b) ai Centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 8 della Legge e ai Centri servizi per l'artigianato, di cui all'articolo 33 della Legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 (*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*) e successive modifiche, operanti a livello regionale, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, per il supporto tecnico-operativo, contabile e progettuale e per le attività di promozione, comunicazione, coordinamento e attuazione delle politiche commerciali della Rete, dedicando a ciò quota parte del finanziamento regionale di cui all'articolo 13, non superiore, complessivamente, al 15% delle spese riconosciute alla conclusione del Programma;
2. Un singolo manager potrà gestire un massimo di n. 3 programmi di rete.
3. I Centri di cui al comma 1, lettera b), devono indicare al proprio interno, per ciascuna rete di cui è affidata loro la gestione, il soggetto che ricoprirà il ruolo di referente della rete medesima. A ciascuno di tali soggetti potrà essere affidata la gestione di un numero massimo di 2 programmi di Rete.

4. Il Manager di rete, il Referente del Centro servizi ovvero il Rappresentante legale del soggetto promotore sono tenuti a comunicare alla Regione i propri recapiti telefonici e postali, anche informatici, il numero e l'oggetto dei programmi di rete in gestione nonché le eventuali spese comuni tra le Reti ed ogni altra informazione che verrà richiesta dalla Regione.

5. Il Manager di Rete ovvero i Centri Servizi:

- a) coordinano le attività inerenti i programmi organizzando il collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, associazioni imprenditoriali, imprese, consumatori ed altri soggetti profit/no-profit;
- b) coadiuvano la Rete nella definizione delle strategie di sviluppo economico e di posizionamento della Rete medesima;
- c) individuano gli strumenti e le azioni adeguate per la realizzazione del programma;

6. Nel caso di cui al comma 1 lettera a) e b), i soggetti promotori devono individuare i manager di Rete, in possesso di almeno due dei seguenti requisiti, debitamente documentati, e devono formalizzare l'incarico conferito secondo le vigenti norme che disciplinano i rapporti di lavoro:

a) diploma di laurea magistrale nelle seguenti discipline:

- 1) Giurisprudenza;
- 2) Finanza;
- 3) Scienze dell'economia;
- 4) Progettazione e gestione dei servizi turistici;
- 5) Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
- 6) Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 7) Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
- 8) Scienze economico-aziendali;
- 9) Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- 10) Architettura, urbanistica e politiche territoriali;

ovvero diploma di laurea triennale nelle seguenti discipline:

- 1) Scienze dei servizi giuridici;
- 2) Scienze del turismo;
- 3) Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
- 4) Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 5) Scienze della comunicazione;
- 6) Scienze economiche;
- 7) Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 8) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 9) Storia dell'Arte o titolo equipollente;

b) esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque:

- 1) presso organizzazioni di rappresentanza delle PMI, Camere di Commercio e società collegate;
- 2) presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione di eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione territoriale, pianificazione urbana, recupero di aree e/o contenitori urbani degradati o dismessi e in rigenerazione e valorizzazione urbana, logistica, consulenza e gestione dei servizi presso pubbliche amministrazioni territoriali in materia di attività produttive, salvo quanto previsto dal

D.lgs. 165/2001 e dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

7. Il soggetto individuato quale manager di Rete, deve inoltre possedere i seguenti requisiti personali:
- a) cittadinanza italiana e/o dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza.
8. Possono comunque essere Manager di Rete i professionisti che abbiano svolto la medesima funzione nel precedente Avviso Pubblico di cui alla determinazione n. G04816 del 09/05/2016 a prescindere dai requisiti previsti al comma 6, lettere a) e b).

Articolo 8

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al finanziamento regionale le seguenti spese:
- acquisizione di nuove attrezzature per arredo urbano e illuminazione pubblica, quali ad es.: panchine, ringhiere, fioriere, cartellonistica, totem, insegne, illuminazione quali lampioni, cestini/raccoglitori per rifiuti, distributori sacchetti e guanti per raccolta deiezioni canine, rastrelliere per biciclette, opere d'arte, installazioni, sculture, dipinti, mosaici, decorazioni, street art, murales...etc; con le caratteristiche stabilite all'articolo 6, comma 3, lettera A);
 - acquisizione pannelli informativi e segnaletica di coordinamento;
 - interventi di riqualificazione urbana strettamente funzionali al posizionamento strategico della rete quali ad es. sistemazione marciapiedi e zone antistanti l'ingresso su strada delle attività economiche aderenti alla rete;
 - acquisto di prodotti digitali per lo sviluppo di strategie di marketing, fatta eccezione per quelli riferiti a servizi digitali già offerti dalla Regione;
 - acquisto di attrezzature, impianti e strutture di videosorveglianza;
 - acquisto di mezzi per la mobilità, funzionali all'intervento di valorizzazione della Rete; nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, elettrici o ibridi; installazione colonne di ricarica elettrica;
 - costi per l'organizzazione di iniziative di campagne di promozione anche mediante la pubblicazione di brochure e materiale editoriale fino a un massimo del 3% dell'ammontare del finanziamento;
 - costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, così come previste all'articolo 6, comma 3, lettera C) quali ad es.; organizzazione di attività sportive, visite, percorsi,

escursioni, guide turistiche, iniziative culturali, artistiche, educative, divulgative, folcloristiche, sagre e cerimonie;

- le spese accessorie relative agli eventi e manifestazioni di cui sopra, debitamente motivate e documentate, fino al massimo del 6% del finanziamento ammesso (rimborsabili fino al massimo del 3% per le spese gastronomiche e fino al massimo del 3% per pernottamenti presso strutture ricettive classificate entro le 4 stelle e/o le spese per trasporti);
- costi funzionali alla gestione della Rete fino ad un massimo del 20% del finanziamento ammesso (tra cui i costi di costituzione, le spese per la contabilità e gli eventuali costi per il manager di Rete e/o per i Centri ai sensi dell'art. 7);
- i costi indiretti forfettari, non soggetti a rendicontazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nella misura del 7%, dei costi diretti ammissibili (tra cui le spese di segreteria/cancelleria, spese correnti per il funzionamento della rete).

2. Non sono ammissibili al finanziamento regionale tutte le spese non espressamente previste al comma 1, e in particolare le seguenti:

- acquisto di terreni e immobili;
- acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche su strada e rifacimento impianti interni;
- costo del personale dipendente dell'amministrazione comunale, delle attività economiche su strada e di eventuali partners coinvolti;
- le spese sostenute per attività avviate e/o concluse nel periodo antecedente la data di pubblicazione della graduatoria (l'unica spesa ammissibile per attività antecedente è quella di costituzione della Rete per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio);
- le spese per commissioni bancarie e per pagamento di ravvedimenti operosi;
- le spese di progettazione del programma di rete, qualora non rientrino nella quota di finanziamento destinata al manager/Centri Servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- le spese per consulenze, fatta eccezione per quelle necessarie alla gestione contabile e fiscale del soggetto promotore, nei casi di ricorso al Manager di Rete, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a).

3. Si considerano ammissibili al finanziamento regionale le spese effettuate (e quietanzate) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento.

Articolo 9

TEMPI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1. La domanda di finanziamento di un programma di Rete deve essere compilata, sottoscritta e presentata dal soggetto beneficiario, secondo il modulo Allegato B e inviata, **a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 28/03/2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30/06/2022,**

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it**;

2. L'invio della domanda di finanziamento è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ricevente, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
3. Non saranno prese in considerazione in alcun caso le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1.
4. Alla domanda di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore ovvero lettera di intenti di cui all'articolo 4, comma 3; per le Reti costituite, che hanno già partecipato al precedente avviso pubblico (Determinazione G04816/2016), dovrà essere altresì allegata l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale attestante l'attuale corrispondenza della composizione della Rete con quella indicata nell'atto costitutivo e negli eventuali successivi atti modificativi;
 - b) verbale di approvazione del programma di Rete sottoscritto da parte di tutti gli aderenti al soggetto promotore;
 - c) atto formale di approvazione del programma di Rete da parte del soggetto beneficiario;
 - d) programma di Rete contenente:
 - 1) relazione generale illustrativa e vocazione tematica della Rete (max 4 facciate);
 - 2) motivazioni, obiettivi e finalità della Rete; elenco e imputazione delle singole spese;
 - e) Elenco delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore in numero non inferiore a 20 unità, con l'indicazione della loro localizzazione, categoria merceologica e/o settore di attività (allegato C);
 - f) Elenco degli altri Comuni o Municipi di Roma Capitale, qualora interessati;
 - g) Descrizione dettagliata degli interventi proposti all'interno delle diverse Macro Aree di cui all'articolo 6 e ripartizione degli interventi tra il soggetto beneficiario e il soggetto promotore; crono programma delle azioni e del programma nel suo complesso, dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione e costo generale del programma;
 - h) Presenza o meno del Manager di Rete e/o di accordi con CAT e/o CSA, per il supporto tecnico-operativo e contabile;
 - i) Cartografia in scala adeguata rappresentativa dell'area in cui insiste la Rete, con la visualizzazione grafica delle attività aderenti.
5. Per ciascun programma di Rete presentato sarà ammesso un unico invio (PEC) ed in caso di invii plurimi, sarà preso in considerazione esclusivamente l'ultimo pervenuto entro i termini previsti al comma 1.

Articolo 10

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE

1. L'istruttoria formale delle domande di finanziamento effettuata dalla Direzione regionale competente sarà diretta a verificarne l'ammissibilità alla successiva fase di valutazione.

2. L'esame istruttorio seguirà l'ordine cronologico attribuito dal protocollo regionale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione di cui all'articolo 9, comma 1.
3. I requisiti di ammissibilità delle domande alla successiva fase di valutazione sono:
- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento;
 - la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei soggetti beneficiari previsti dal presente avviso;
 - la completezza della documentazione richiesta all'articolo 9, comma 4;
 - il riferimento alle Macro Aree di cui all'articolo 6, comma 3, nell'articolazione degli interventi previsti dal programma di Rete.
4. Durante lo svolgimento dell'istruttoria formale, la Direzione regionale competente può richiedere al soggetto beneficiario documenti, atti e/o informazioni ad integrazione dei requisiti di cui al comma 3, concedendo il termine massimo di 10 giorni per l'invio e/o la consegna di quanto richiesto. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda nel termine indicato ad integrare la domanda di finanziamento, persistendo l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al comma 3, la domanda sarà ritenuta non ammissibile.

Articolo 11

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO.

1. La valutazione delle domande di finanziamento è effettuata da un nucleo di valutazione costituito con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente, composto dal Dirigente dell'Area Commercio e da due funzionari della medesima Area. Il Direttore prende atto dei verbali redatti dalla commissione.
2. La valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 1, è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

CRITERIO	MAX PUNTI	ASPETTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Composizione, solidità, e qualità del soggetto promotore.	25	1) L'effettiva incidenza del soggetto promotore sotto il profilo: <ol style="list-style-type: none"> dell'assortimento merceologico (rispetto all'insieme delle attività presenti nella Rete territoriale e/o di filiera); della struttura e articolazione organizzativa interna di cui il soggetto intende dotarsi; della rilevanza dell'area e del settore prescelti, rispetto ai comuni (o ai municipi) nel loro complesso; della rappresentatività rispetto alla porzione territoriale di riferimento e/o rispetto alla categoria specifica 	0-15
		2) La numerosità delle imprese aderenti al soggetto promotore oltre il limite minimo indicato all'articolo 4, comma 6 del presente avviso. Vengono valutati 2 punti ogni 5	0-10

		imprese aderenti sopra detto limite (un numero pari o superiore a 25 imprese sopra detto limite corrisponde al massimo della valutazione).	
Qualità del programma e degli interventi previsti.	30	1) L'accuratezza della descrizione, in modo chiaro e sintetico, del programma della Rete; la strategia di sviluppo dello stesso; la capacità innovativa e l'originalità degli interventi previsti.	0-15
		2) La coerenza tra la strategia di sviluppo, gli obiettivi individuati e i singoli interventi previsti;	0-10
		3) la presenza, il numero e la qualità degli interventi relativi a più Macro Aree.	0-5
Livelli di coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti a diverso titolo interessati nelle fasi di programmazione e realizzazione.	15	1) Le iniziative volte ad assicurare la trasparenza e l'informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori;	0-5
		2) La programmazione di iniziative, anche a carattere partecipativo, finalizzate al coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini.	0-10
Addizionalità e sostenibilità finanziaria della Rete nel tempo.	20	1) Effettiva documentata disponibilità del soggetto beneficiario di fornire risorse aggiuntive (es.: scorporo di quota parte dei tributi e imposte locali con relativa convenzione con il soggetto promotore; disponibilità senza oneri di aree e/o immobili, ecc.);	0-10
		2) Capacità del soggetto promotore di ottenere quote di cofinanziamento integrative (tassazione degli aderenti; crowdfunding; sponsor, ecc.).	0-5
		3) Convenzioni con aziende erogatrici di servizi pubblici locali e della municipalità, finalizzate alla realizzazione di specifici eventi, nonché all'ottenimento di particolari servizi;	0-5
Chiarezza, verificabilità e rilevanza delle metodologie di misurazione degli obiettivi;	5	Valutazione della qualità degli indicatori adottati ai fini del monitoraggio della Rete nel tempo;	0-5
Ecosostenibilità, riduzione degli sprechi e uso più efficiente delle risorse in campo ambientale.	5	Presenza, numero e qualità degli interventi relativi all'ecosostenibilità, alla riduzione degli sprechi e all'uso più efficiente delle risorse in campo ambientale.	0-5
Totale punteggio			100

3. Il nucleo di valutazione, che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società regionali, procederà alla valutazione delle domande di finanziamento pervenute, a seguito della chiusura, per ciascuna di esse, della relativa fase istruttoria.
4. L'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento si concluderanno entro 180 giorni dalla scadenza del termine di invio delle domande, di cui all'articolo 9, comma 1.

5. La concessione del finanziamento regionale è condizionata al raggiungimento di un punteggio minimo di 60 punti; a parità di punteggio prevarrà la priorità del criterio cronologico nella presentazione della domanda.

Articolo 12

TIPOLOGIA E MISURA DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento regionale viene riconosciuto esclusivamente al soggetto beneficiario e consiste in un contributo in conto corrente.
2. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di Rete, a favore del soggetto beneficiario, è pari a complessivi euro 100.000,00.
3. Il Programma di rete proposto non deve aver già ricevuto finanziamenti pubblici né potrà essere oggetto di ulteriori contributi pubblici al di fuori del presente avviso.

Articolo 13

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'erogazione a favore del soggetto beneficiario avviene in base alle seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 30%, del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento;
 - b) secondo acconto pari al 60% del finanziamento regionale concesso a seguito di effettiva rendicontazione intermedia delle spese sostenute, pari al 70% dell'acconto di cui alla lettera a), e di trasmissione di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore; detta rendicontazione intermedia, debitamente approvata dal soggetto beneficiario, dovrà essere dallo stesso trasmessa tramite pec all'Amministrazione regionale entro e non oltre 180 giorni a decorrere dall'effettivo incasso del primo acconto di cui alla lettera a) da parte del soggetto beneficiario;
 - c) la restante quota a saldo, pari al 10% del finanziamento regionale concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del programma ammesso a contributo, fatta eccezione per i costi indiretti forfettari di cui all'art. 8 comma 1, non soggetti a rendicontazione.
2. Gli interventi e le azioni previste all'interno del programma di Rete dovranno essere completati e rendicontati ai sensi del comma 1 lett. c) entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento, salvo proroga concedibile in presenza di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli interessati, motivate e giustificabili con idonea documentazione a chiarimento e a condizione che sia stato già erogato il secondo acconto di cui al comma 1, lettera b).
3. La richiesta motivata di proroga deve pervenire entro e non oltre la data prevista per la conclusione dei lavori, di cui al comma 2, e può essere accordata dalla Regione per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 14

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Possono essere rendicontate solo spese giustificate da fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, parcella, conto e simili ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi.
2. I pagamenti effettuati possono essere sostenuti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito e assegni non trasferibili. Qualsiasi altra forma di pagamento non è considerata ammissibile (ad es.: spese pagate in contanti, spese non tracciate, assegni intestati "a me medesimo").
3. Ogni Rete di Imprese dovrà intestarsi apposito conto corrente bancario o postale destinato esclusivamente per il transito del finanziamento regionale sia in entrata che in uscita. Tutte le spese relative ai programmi di rete dovranno essere tracciate su detto conto corrente ai fini dell'effettiva riconoscibilità da parte del soggetto beneficiario e dell'Amministrazione regionale.
4. Per ogni spesa dovrà essere presentata:
 - a) fattura/ricevuta del fornitore debitamente firmata, annullata con apposito timbro recante la seguente dicitura "Spesa finanziata dalla Regione Lazio ai sensi della DGR n. 68/22" ovvero riportando a mano la stessa dicitura. Ogni fattura deve riportare in modo dettagliato l'oggetto/causale di ciascuna voce di spesa. Non sono ammissibili fatture a corpo. Il numero della fattura e i nominativi degli intestatari, dovrà coincidere in ogni documento.
 - b) liberatoria del fornitore;
 - c) bonifico/assegno, giustificativo di pagamento;
 - d) riscontro su estratto conto della Rete.
5. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento all'art.36, rubricato "Contratti sotto soglia".
6. In fase di rendicontazione saranno riconosciuti solo gli importi imponibili delle spese sostenute fatta eccezione per le ipotesi in cui l'IVA non è soggetta a recupero fiscale. In tal caso il soggetto promotore dovrà depositare apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
7. Ai fini della non applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28, comma 2 del DPR 600/1973 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), il soggetto promotore dovrà depositare apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti di non svolgere attività commerciali, produttive di reddito d'impresa;
8. Per ogni ipotesi di pagamento della ritenuta d'acconto deve essere presentato il relativo F24. Non saranno rimborsati gli eventuali importi per ravvedimenti operosi.
9. In caso di applicazione dello split payment sull'IVA, è necessario che il soggetto beneficiario (comune/municipio) trasmetta anche il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento dell'IVA da parte dello stesso, con allegata una nota di dettaglio, riportante la specifica della spesa oggetto di pagamento.
10. La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà esser presentata dal soggetto beneficiario alla Direzione regionale competente nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, integrata con

apposita attestazione, a firma del rappresentante del Comune/municipio, di cui all'art. 5 comma 5 lett.h).

Articolo 15 VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI RETE

1. Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al programma di Rete approvato e ammesso al finanziamento.
2. Sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni del programma, senza che vengano pregiudicati in alcun modo gli obiettivi e le finalità del programma medesimo, pena la revoca del finanziamento:
 - a) le rimodulazioni dei costi delle singole voci di spesa del programma ammesso al finanziamento, senza alcuna modifica, nè qualitativa, nè quantitativa degli interventi cui fanno riferimento, mantenendo immutato l'importo di spesa della relativa Macro Area di cui all'art. 6, comma 3;
 - b) modifiche del programma con sostituzione di uno o più interventi, qualitativamente equivalenti, nel limite del 40% del finanziamento ammesso. Non sono ammesse variazioni superiori al limite indicato.
3. Le modifiche di cui al comma 2 lett. a) sono soggette a mera comunicazione debitamente motivata alla Regione da parte del soggetto beneficiario.
4. Le modifiche di cui al comma 2, lettere b) sono soggette:
 - fino al valore del 15% del finanziamento ammesso, a mera comunicazione debitamente motivata alla Regione, da parte del soggetto beneficiario;
 - fino al valore del 40% del finanziamento ammesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, sono soggette al nulla osta rilasciato dalla Direzione regionale competente, a seguito di esame del nucleo di valutazione, purché la rivalutazione non comporti un punteggio nella graduatoria inferiore alla soglia minima fissata dall'art. 11, comma 5.
5. Le variazioni non comunicate o non autorizzate dalla Regione non saranno riconosciute valide ai fini della spesa sostenuta.
6. Eventuali ridimensionamenti dell'investimento programmato conseguenti alle variazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), comportano la relativa e proporzionale riduzione del finanziamento concesso.
7. La variante in aumento dell'importo del programma di Rete non comporta aumento del contributo regionale approvato.

Articolo 16 REVOCHE, CONTROLLI E RINUNCE AL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento regionale concesso può essere revocato dalla Regione nel caso:
 - a) di rinuncia da parte del soggetto beneficiario, trasmessa alla Direzione regionale competente;
 - b) di non conformità tra progetti presentati e progetti realizzati, salvo quanto previsto all'articolo 15;

- c) di riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali;
 - d) di mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, prima che siano decorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma, di cui all'articolo 13, comma 2;
 - e) di pregiudizio degli obiettivi e delle finalità perseguite dalla Rete;
 - f) di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
 - g) di mancata trasmissione di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore nei termini indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
 - h) di mancato completamento del programma nei termini previsti all'articolo 13, comma 2.
2. La Direzione regionale competente può effettuare idonei controlli e verifiche in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
3. Resta salva la facoltà della Regione di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 17

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informa che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 18

PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL ed è resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it.